

Legge n. 244 del 19 agosto 2003

Ratifica la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana firmata il 16 giugno 2000.

Con decorrenza 1° gennaio 2004, la Convenzione con la Santa Sede si applica indipendentemente dalla cittadinanza:

- a) ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani ed al personale che secondo la legislazione applicabile è ad essi assimilato, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti.

Si precisa che il termine " dipendenti vaticani " va riferito ai dipendenti della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, nonché degli Enti Centrali della Chiesa Cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede.

- b) ai familiari ed ai superstiti delle persone indicate nella lettera a);
c) ai pensionati.

In ambito oggettivo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, si applica per la Santa Sede alle legislazioni concernenti:

- il regime per le pensioni di vecchiaia, inabilità e superstiti;
- il regime per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- il regime delle prestazioni familiari.

Per la Repubblica Italiana alle legislazioni concernenti:

- l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi di detta assicurazione;
- i regimi speciali di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria;
- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le prestazioni familiari.

In relazione al campo di applicazione oggettivo si rileva la portata parziale della presente convenzione che non contempla l'assicurazione contro la disoccupazione e quelle per la malattia e tubercolosi:

La presente convenzione non si applica alle legislazioni italiane relative all'assegno sociale ed altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici nonché all'integrazione al trattamento minimo. Tali prestazioni sono erogabili esclusivamente ai titolari di una autonoma prestazione italiana e sono, pertanto, soggette alle relative condizioni reddituali e contributive (ALL.9A).

Legge n. 326 del 30 settembre 2003**Articolo 21 – Assegno per ogni secondo figlio.**

La norma prevede che per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, secondo o successivo e per ogni figlio adottivo sia concesso un assegno pari a 1.000 euro alle donne residenti, cittadine

italiane o comunitarie. L'assegno è concesso dai Comuni che provvederanno ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti.

Le modalità d'erogazione da parte dell'INPS sono state stabilite con uno il Decreto del 28 novembre 2003 emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'economia.(ALL. 9C)

Articolo 44

Comma 1- Agevolazioni per il personale agricolo dipendente.

L'articolo 44 ha infatti chiarito l'incumulabilità delle agevolazioni contributive previste per il personale agricolo dipendente (a tempo indeterminato e determinato) operante nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, con i benefici previsti per i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno nonché, per i datori di lavoro fuori dalle aree del Mezzogiorno, con la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Comma 9bis - Mobilità e prepensionamento dei lavoratori della sanità privata

Il presente comma, modifica l'articolo 41 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria per il 2003), e, stabilisce che, ai lavoratori dipendenti, licenziati da enti non commerciali nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale inseguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CE n. 1260/1999, con un organico superiore alle 2.000 unità:

- spetta , nel limite massimo di 350 unità, e per la durata di 48 mesi, il trattamento di mobilità, nella misura massima prevista dalle vigenti leggi, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti gli assegni al nucleo familiare,
- si applicano ai fini del trattamento pensionistico le norme di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6 e 7 lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.(ALL. 9B)

Articolo 47 - Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto

L'articolo 47, modifica le disposizioni di cui alla legge n. 257/1992 che disciplina il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto, e in particolare:

- il comma 1, dispone che: "a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il

predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime".

- il comma 5 stabilisce che i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
- il comma 6, infine, prevede che: "Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- il comma 6 bis, in deroga alla nuova disciplina, fa salve le previgenti disposizioni, in materia di benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto, per i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003) abbiano già maturato il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
- il comma 6 quinquies reca norme riguardanti la sanatoria di indebiti pensionistici derivanti dal riconoscimento del beneficio in sede giudiziaria. La disposizione in questione prevede quindi l'abbandono dell'azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione dei benefici previsti per il lavoro svolto con esposizione all'amianto, in applicazione di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati, riformate nei gradi successivi di giudizio a favore dell'Istituto. La sanatoria in questione non si applica ai recuperi già effettuati al 26 novembre 2003, data di entrata in vigore della legge n. 326.(ALL 9A)

LEGGE N. 350 del 24 dicembre 2003 – Finanziaria 2004

Articolo 2

Comma 5 - *Sgravi contributivi a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.*

Proroga, per l'anno 2004, le agevolazioni previste dall'art. 11 della legge n. 388/2000 in favore degli esercenti, la pesca costiera e la pesca interna e lagunare. Si tratta, in particolare dei benefici, previsti dagli artt. 4 e 6,

della legge 27 febbraio 1998 n. 30 che consistono –nell’esonero nella misura, del 70% dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge relativamente al personale, avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, cioè al personale italiano ed a quello appartenente ai Paesi dell'Unione Europea. (ALL.9E)

Articolo 3

Commi 76 e 77 disposizioni in materia di lavori socialmente utili

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in ASU, può, procedere alla proroga delle convenzioni stipulate con i Comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili, solo per l’esercizio 2004, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili. Destinatari di tale proroghe sono i lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché i soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1°dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi.(ALL.9B)

Commi 95 - 96 - 97

Adeguamento degli apporti dello Stato per interventi assistenziali

Le disposizioni contenute nei commi 95, 96 e 97, dell’art. 3, definiscono per l’anno 2004, i trasferimenti, dal bilancio dello Stato all’INPS per gli interventi assistenziali.

Tali trasferimenti sono incrementati, rispetto l’anno 2003, in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale italiane, come stabilito dall’art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995.

L’aumento complessivo per l’INPS è determinato in 692,73 milioni di euro, di cui:

- 555,08 milioni di euro aumentati di 21,3 mln. - conseguenti alla diminuzione quota destinata al finanziamento delle pensioni dei cd-cm ante 89 - ai sensi dell’art. 37, comma 3, lettera c) della legge 8 marzo 1989 n. 88 e successive modificazioni, conseguenti alla rivalutazione dei trasferimenti a copertura di quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi e dalla gestione speciale dei minatori;
- 137,65 milioni di euro, ai sensi art. 59, comma 34 della legge 20

dicembre 1997, n. 449, relativi alla rivalutazione dei trasferimenti a copertura di una quota parte degli oneri per i trattamenti pensionistici di invalidità, liquidati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 224/1984, dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni artigiani e commercianti.

Conseguentemente, vengono determinati in:

- 15.155,10 milioni l'importo dei trasferimenti all'INPS ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett.c) della legge n. 88/1989, da ripartire tra le gestioni interessate;
- 3.757,98 milioni il contributo ai sensi dell'art. 34, comma 9 della legge n. 448/1997, da ripartire tra il FPLD e le gestioni degli esercenti le attività commerciali e degli artigiani.

L'importo di 15.155,10 milioni di euro al netto delle sotto indicate somme, destinate:

- per 1.101,12 milioni, al finanziamento delle pensioni CD/CM, con decorrenza ante '89, assunte a totale carico dello Stato,
 - per 2,28 milioni, alla gestione speciale minatori,
 - per 392,41 milioni, alla Gestione degli esercenti le attività commerciali;
 - per 405,65 milioni, alla Gestione artigiani;
- è pari a 13.253,64 milioni di euro. Tale ultimo importo, da ripartire tra le gestioni seguendo i criteri previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995, è stato attribuito, in via definitiva con le medesime percentuali di riparto utilizzate per l'assegnazione lo stesso trasferimento dello Stato per l'esercizio 2003, a seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi il 18 ottobre 2004, ed assegnate:
- per 11.820,92 milioni di euro al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
 - per 1.432,72 milioni di euro alla Gestione dei coltivatori diretti mezzadri e coloni.
- (ALL. 9A)

Comma 106- Astensione dal lavoro familiari Handicappati gravi.

Il presente comma modifica l'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il Congedo di due anno a favore dei genitori, compresi quelli adottivi ed affidatari, nonché ai fratelli o sorelle di soggetti in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno in istituti specializzati, che per l'assistenza a Handicappati, spetta "a prescindere dalla sussistenza della situazione di handicap grave da almeno cinque anni.(ALL 9C)

Comma131***Indennità annuale per talassemia maior e depratocitosi***

Il presente comma modifica l'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, e stabilisce che l'indennità annuale, pari al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'inps, prevista dalla sopra citata norma per i malati di talassemia maior e depratocitosi, è estesa, dal presente comma, anche ai casi di talasso-depratocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.(ALL.9F)

Comma 132 E 133 - Benefici ai lavoratori esposti all'amianto e a rischio chimico

In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro il 2 ottobre 2003. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL.

133. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, previsti per i lavoratori esposti all'amianto sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.(ALL9A)

Comma 135 - Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori dipendenti da imprese con meno di quindici dipendenti

La norma, proroga al 31 dicembre 2004 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1 primo periodo della legge n. 52/98 - come da ultimo modificate dall'art. 41, comma 2 della legge n. 289/2002- per consentire ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di quindici dipendenti, di essere iscritti nelle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, ai benefici contributivi previsti dalla legge n. 223/2001. La norma ha altresì previsto la copertura degli oneri relativi ai suddetti benefici contributivi nella misura di 45 milioni di euro per il 2004. (ALL.9E)

Comma 137 - Piani di inserimento professionale.

Al secondo periodo del suddetto comma è prevista, per l'anno 2004, la prosecuzione della possibilità di attuare i Piani di inserimento professione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro.(ALL 9B-ALL 10)

Comma 138- *Proroga dell'indennità di mobilità per i lavoratori di aziende appaltatrici del settore petrolifero*

Il presente comma, che modifica l'art. 1 comma 1, della legge n. 172, sposta al 31 dicembre 2004 il diritto alla proroga del trattamento di mobilità di 36 mesi e per un massimo di 630 unità per i lavoratori dipendenti da aziende-già operanti nelle aree in cui sono attivati gli strumenti di programmazione negoziata- appaltatrici di lavoro presso unità produttive del settore petrolifero e petrolchimico, con organico di almeno 300 dipendenti, licenziati a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti con inizio dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. Inoltre per i lavoratori in questione, i requisiti previsti dagli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4 della legge n. 223/1991 si considerano acquisiti, oltre che riferimento al lavoro prestato "con passaggio diretto presso imprese dello stesso settore di attività", anche nel caso in cui ci sia stata una interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità, purché non superiore a 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attività o che operano all'interno dello stesso stabilimento".(ALL 9B)

Comma 139- *Misure urgenti in materia di Ammortizzatori sociali-*

Il presente comma è diretto a regolarizzare, a far tempo dalla decadenza del decreto legge n. 328/2003, (che non sarà convertito in legge) gli effetti ed i rapporti giuridici nel frattempo intervenuti .

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

**GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI,
ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI
ART.130 DEL D.L.vo 31/3/1998, N.112**

RENDICONTO DELL'ANNO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha disposto a decorrere dal 3 settembre 1998, il trasferimento ad un apposito fondo di gestione presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di che trattasi provvede lo Stato, con appositi apporti che vengono fatti transitare nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio della Gestione per l'erogazione delle pensioni ed indennità agli invalidi civili si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati previsti in sede di aggiornamento del preventivo 2004, nonché con quelli riferiti al consuntivo 2003.

(in milioni di euro)

	CONSUNTIVO 2003	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
		1^ NOTA VARIAZIONE	AGGIORNATO	
ENTRATE:				
- Poste correttive e compensative di spese correnti	299	191	191	256
- Trasferimento da Gias	11.896	12.559	12.430	12.407
- Prelievo da fondi di accantonamento	5	-	-	5
- Var.ni patrimoniali straordinarie	9	-	-	6
TOTALE	12.209	10.750	12.621	12.674
USCITE:				
- Spese per prestazioni istituzionali	11.831	12.431	12.264	12.305
- Oneri finanziari	109	107	113	106
- Uscite non classificabili in altre voci	2	2	2	1
- Spese di amministrazione	208	200	209	221
- Oneri tributari	3	3	3	4
- Var.ni patrimoniali straordinarie	5	-	-	5
- Assegnazione al F.do svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	51	7	30	32
TOTALE	12.209	12.750	12.621	12.674

(...) importo inferiore al milione

CONTO ECONOMICO

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI -

Determinate in 256 mln., riguardano recuperi e reintroiti di prestazioni indebite erogate:

- agli invalidi civili (241 mln.)
- ai ciechi civili (14 mln.)
- ai sordomuti (1 mln.).

TRASFERIMENTO DA GIAS - Si riferisce per 12.407 mln., al trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali del contributo dello Stato necessario alla integrale copertura degli oneri relativi all'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto.

PRELIEVO DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI - Determinato in 5 mln, si riferisce al prelievo dal Fondo Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare per la copertura delle variazioni patrimoniali straordinarie verificatasi nei residui attivi a seguito della accertata insussistenza e di irrecuperabilità dei relativi crediti.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Pari a 6 mln. si riferiscono alla eliminazione di residui passivi:

- ◆ Per prestazioni:
 - agli invalidi civili (1 mln.)
 - ai ciechi civili (919 mgl.)
 - ai sordomuti (122 mgl.).
- ◆ Per indennità e assegni:
 - agli invalidi civili (4 mln.)
 - ai ciechi civili (145 mgl.)
 - ai sordomuti (5 mgl.).

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Iscritte complessivamente in 12.305 mln., si riferiscono all'erogazione di:

- ◆ Rate di pensione per importo pari a 3.325 mln. spettanti:
 - agli invalidi civili (2.955 mln.)
 - ai ciechi (324 mln.)
 - ai sordomuti (46 mln.).

♦ Indennità di accompagnamento per importo pari a 8.980 mln. spettanti:

- agli invalidi civili (8.254 mln.)
- ai ciechi (614 mln.)
- ai sordomuti (112 mln.).

C'è da evidenziare che la spesa complessiva risulta incrementata di circa 300 mln per effetto di pagamenti per pignoramenti conseguenti a giudizi promossi contro l'Istituto in materia.

Al riguardo si segnala che il contenzioso per l'invalidità civile è aumentato nel corso del 2004, presentando un incremento del 10,9% rispetto alle giacenze di giudizi pendenti alla fine del 2003.

Peraltro, nella tabella che segue si fornisce l'andamento della spesa per prestazioni (pensioni + indennità) a carico della gestione dal 2001 al 2004

<i>anni</i>	<i>Spesa per invalidi civili, al netto maggiorazione mln al mese</i>	<i>% di incremento rispetto all'anno precedente</i>
2001	9.215.520.456	
2002	10.911.516.151	18,40%
2003	11.830.407.276	8,42%
2004	12.305.422.594	4,02%

Dalla tabella è agevole verificare che la dinamica della spesa nel complesso si va riducendo. Infatti, l'accelerazione verificatasi nel 2002 e 2003 a seguito dello smaltimento della gran parte dell'arretrato esistente - conseguente alla progressiva operatività delle convenzioni che alcune Regioni hanno stipulato con l'INPS per la fase concessiva - si è notevolmente contenuta.

Infatti le giacenze si sono ridotte rispetto al 31.12.2003 del 29,3% per le prime liquidazioni e del 28,7% per le ricostituzioni.

Le regioni che presentano le maggiori giacenze (Campania, Lazio e Sicilia) sono quelle che si trovano ad operare in contesti territoriali particolarmente coinvolti nella trattazione di tali prestazioni, in gran parte a causa della specifica situazione socio economica. Malgrado questo, hanno conseguito un indice di deflusso quasi sempre superiore alla media nazionale per le specifiche prestazioni, facendo registrare sensibili miglioramenti delle giacenze stesse.

Nella tabella che segue sono indicati i trattamenti di pensione e di indennità di accompagnamento in essere al 31 dicembre 2003 e 2004, derivanti da una rilevazione condotta sull'archivio delle pensioni all'atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento:

NUMERO, IMPORTO ANNUO E MEDIO DELLE PENSIONI E DEI RELATIVI ASSEGNI DI ACCOMPAGNAMENTO IN CORSO DI PAGAMENTO ACCERTATI ALLA FINE DEGLI ANNI 2003 E 2004

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DELL'ANNO				
ANNI	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO	IMPORTO ANNUO MEDIO
2003	INVALIDI CIVILI	1.655.516	7.732.264.955,13	4.670,61
	CIECHI CIVILI	117.891	760.424.758,59	6.450,24
	SORDOMUTI	41.288	151.731.716,22	3.674,96
2004	INVALIDI CIVILI	1.823.183	8.532.708.602,30	4.680,12
	CIECHI CIVILI	121.983	829.737.331,18	6.802,07
	SORDOMUTI	41.524	153.126.569,48	3.687,66

ONERI FINANZIARI - Ammontano a 106 mln. e rappresentano gli interessi passivi su prestazioni arretrate spettanti:

- agli invalidi civili (101 mln.)
- ai ciechi civili (4 mln.)
- ai sordomuti (1 mln.).

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Ammontano a 1 mln., e rappresentano gli importi corrisposti per rivalutazione monetaria su prestazioni arretrate erogate:

- agli invalidi civili (1 mln.)
- ai ciechi civili (56 mgl.)
- ai sordomuti (13 mgl.).

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Sono state determinate in 221 mln. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto di pertinenza della Gestione per lo svolgimento dei relativi compiti attribuita in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità". Nella pagina seguente si riporta la composizione per grandi aggregati delle spese di cui trattasi.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Pari a 5 mln., si riferiscono all'eliminazione dei residui attivi per irrecuperabilità o insussistenza dei crediti per prestazioni da recuperare.

ASSEGNAZIONE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE - Iscritto per 32 mln., rappresenta la quota di assegnazione dell'anno per l'adeguamento del Fondo svalutazione alla presunta inesigibilità (40%) dei crediti per prestazioni da recuperare esistenti al 31/12/2004.